

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

Approvato dal Comune di
con deliberazione n. ...
Approvato dall'Assemblea dei soci di Agrorinasce
verbale del 8 marzo 2016

Art. 1- Oggetto, definizioni e riferimenti generali

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di Agrorinasce s.c.r.l., disciplina l'esercizio del controllo analogo che gli Enti soci esercitano sulla società per azioni a capitale interamente pubblico "Agrorinasce s.c. a r.l.", di seguito "Società", individuandone tipologia e modalità, nel rispetto della normativa di riferimento per le società in *house* e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento *in house* lo Statuto della Società prevede già, in aggiunta a quanto previsto dal Codice Civile:

- all'art. 13 che "l'assemblea autorizza inoltre ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5), c.c. il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti:

- a) la cessione e la dismissione di rami d'azienda;
- b) le operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate;
- c) l'acquisto di partecipazioni societarie;
- d) ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
- e) l'esecuzione di ogni operazione societaria, anche se di ordinaria amministrazione, che importi un impegno finanziario per la società superiore ad euro 50.000,00 (oppure superiore al 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato).

L'assemblea esprime inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno, il proprio parere sul bilancio preventivo annuale, sul piano di gestione e su altri eventuali documenti di tipo programmatico, predisposti dall'organo amministrativo prima della deliberazione di approvazione da parte dell'organo amministrativo stesso".

- all' art. 20, che la nomina degli Amministratori e del Presidente sia espressione dell'Assemblea dei soci;

- all'art. 27 che la nomina dell'Organo di controllo sia espressione dell'Assemblea dei soci.

Inoltre la Società è dotata di Contratti di servizio con i Comuni soci.

Art. 2 - Il Comitato di coordinamento dei Soci

2.1 Composizione e nomina

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Comuni medesimi istituiscono il "Comitato di coordinamento dei soci di Agrorinasce" nel prosieguo "Comitato" composto dai legali Rappresentanti di ciascun Comune socio o da un membro opportunamente delegato dallo stesso, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari a uno.

I delegati sono scelti esclusivamente:

- a) nell'ambito del Consiglio Comunale;
- b) tra coloro che ricoprono la funzione di Segretario o dirigente dell'Ente locale; La delega deve essere rilasciata indicando nome, cognome e carica o funzione ricoperta presso l'Ente locale. La stessa è sempre revocabile.

I membri del Comitato cessano dall'incarico allo scadere del loro mandato elettorale o del mandato elettorale di chi li ha delegati, ovvero al venir meno della funzione ricoperta dal delegato presso l'Ente locale.

La perdita della qualità di socio determina l'immediato venir meno di componente del Comitato di coordinamento.

2.2 Competenze

Il Comitato di coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, finalizzato alla supervisione e al controllo dell'attività sociale.

A tal fine il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno.

I seguenti atti possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della Società solo previo parere favorevole del Coordinamento:

- approvazione del bilancio preventivo annuale, del piano di gestione e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico quali piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimenti di breve e lungo periodo;
- atti di straordinaria amministrazione.

Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi aziendali così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società successivamente al parere vincolante di cui al precedente paragrafo, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Restano esclusi dalle competenze del Comitato i rimanenti atti di diretta competenza societaria assembleare, realizzandosi automaticamente in quella sede il controllo analogo di tutti i soci quali il bilancio di esercizio, la nomina e i compensi delle cariche sociali.

2.3 – Presidenza del Comitato di coordinamento

Nella prima riunione, convocata e presieduta dal rappresentante del socio Comune di San Cipriano d'Aversa, il Comitato di coordinamento nominerà al suo interno il Presidente, che rimarrà in carica per tre anni.

Qualora venga a mancare il Presidente prima della scadenza naturale dei tre anni, anche nel caso di cessazione anticipata dall'incarico, si procederà a nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

2.4 - Durata e compenso del Coordinamento

Il Comitato di coordinamento ha durata coincidente con quella della Società AGRORINASCE. I componenti del Comitato di coordinamento per lo svolgimento del loro incarico non percepiranno dalla Società alcun compenso né rimborso spese.

Art. 3 - Funzionamento del Comitato di coordinamento

Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal suo Presidente, ovvero su richiesta di ciascun Ente locale, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno.

Quando il Comitato è chiamato ad esprimersi sul bilancio economico preventivo dovrà formulare il proprio parere almeno cinque giorni prima dell'Assemblea dei soci. A tal fine le convocazioni delle Assemblee dei soci saranno inviate anche alla Segreteria di supporto del Comitato.

Con riferimento agli altri atti di competenza di cui all'art. 2 punto 2.2. il Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere ai componenti del Comitato, per il tramite della Segreteria di supporto, lo schema della deliberazione o atto che intende assumere.

In entrambi i casi il Comitato è tenuto a trasmettere alla Società il relativo parere entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

In mancanza del parere alla scadenza dei termini sopra previsti lo stesso sarà considerato favorevole.

Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Comitato proposte o problematiche attinenti alla gestione.

Le sedute del coordinamento sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Coordinamento si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità in una votazione, prevale il voto del Presidente del Comitato e, in assenza di quest'ultimo, del componente più anziano di età.

Delle sedute è redatto apposito verbale.

Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso consulenti, esperti e dipendenti di della Società i quali dovranno riferire sugli argomenti richiesti.

Art. 4 Poteri ispettivi del Comitato

Il Comitato potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo *in itinere* dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 5 – Segreteria di supporto al Coordinamento

E' costituita una Segreteria di supporto al Coordinamento composta da un Segretario comunale nominato dal Comitato, coadiuvato dall'Amministratore Delegato di Agrorinasce, con funzioni di assistenza, istruzione, verbalizzazione e trasmissione degli atti adottati.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, per la Segreteria di supporto non sono previsti compensi.

Art. 6 – Approvazione modifiche del presente Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato dall'Assemblea dei soci all'unanimità e potrà essere modificato dalla stessa sempre all'unanimità. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.